



Politica in materia di conflitti di interessi

1. Introduzione

Scopo del presente documento è presentare la politica di Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. in materia di conflitti di interessi.

La presente politica è intesa ad assicurare che gli interessi dei clienti siano salvaguardati e privilegiati in ogni circostanza. A tal fine essa consiste:

- nell'individuare le circostanze che possono dar luogo a conflitti di interessi suscettibili di ledere gli interessi dei clienti;
- nell'attuare misure organizzative volte a evitare i conflitti di interessi individuati;
- nell'informare i clienti interessati qualora non sia stato possibile evitare del tutto un conflitto di interessi;
- nell'annotare i conflitti di interessi e le misure adottate in un registro ad hoc.

2. Ambito di applicazione

La presente politica si applica alla sede centrale di Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. e alle sue succursali e agenzie in Svizzera nonché ai suoi uffici di rappresentanza all'estero, denominati collettivamente «la Banca».

3. Definizione di conflitto di interessi

Vi sono molte situazioni in cui può sorgere un conflitto di interessi nella fornitura di servizi finanziari. In generale, un conflitto può sussistere quando una situazione rischia di pregiudicare gli interessi di un cliente. Esistono tre categorie principali di conflitti di interessi:

- i conflitti tra la Banca e i suoi clienti;
- quelli tra i collaboratori della Banca e i clienti;
- quelli tra un cliente (o un gruppo di clienti) e un altro cliente (o un altro gruppo di clienti).

A tale riguardo, occorre rilevare che gli atti volti a generare un rendimento non costituiscono di per sé un conflitto di interessi.

Sono inoltre presi in considerazione i conflitti di interessi derivanti da relazioni economiche con terzi, ivi incluse le entità appartenenti al Gruppo Edmond de Rothschild.

Sono interessati tutti i tipi di conflitti di interessi, siano essi effettivi o potenziali. Un conflitto effettivo è un conflitto reale tra gli obblighi e/o gli interessi in essere. Un conflitto potenziale corrisponde a un conflitto che non esiste ancora, ma che potrebbe venire creato da un cambiamento di situazione.

4. Applicazione

La Banca ha messo in atto misure organizzative per verificare se essa, un collaboratore o qualsiasi soggetto ad essa direttamente o indirettamente legato da un rapporto di controllo possa essere indotto da un qualsivoglia incentivo a trascurare gli interessi dei clienti o ad anteporvi i propri interessi. Ciò ricorre in particolare quando la Banca, un collaboratore o un soggetto legato da un rapporto di controllo:

- potrebbe realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a scapito del cliente;
- ha un interesse nel risultato di un servizio fornito al cliente o di una transazione effettuata per conto di quest'ultimo che diverge dall'interesse del cliente in tale risultato;
- ha un incentivo, per motivi finanziari o di altro tipo, a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- esercita la stessa attività professionale del cliente;
- riceve o riceverà un incentivo da una persona diversa dal cliente in relazione al servizio fornito al cliente, sotto forma di servizi o vantaggi monetari o non monetari.

Inoltre, i collaboratori della Banca sono tenuti a individuare i conflitti di interessi e a segnalarli ai loro superiori gerarchici e al dipartimento Compliance.

Al fine di prevenire o gestire i conflitti di interessi individuati, la Banca applica misure appropriate, quali:

- **Barriere all'informazione o *chinese walls*:** barriere fisiche, procedurali o informatiche consentono di separare le informazioni e di controllare la circolazione delle informazioni privilegiate all'interno della Banca.
- **Separazione delle funzioni e/o dei compiti:** un collaboratore della Banca non può ricoprire simultaneamente o successivamente funzioni e/o compiti diversi suscettibili di creare un conflitto di interessi.



- **Politica di remunerazione:** la Banca ha stabilito un sistema di remunerazione tale da escludere qualsiasi incentivo per i suoi collaboratori a violare obblighi legali o ad avere comportamenti pregiudizievoli per i clienti.
- **Operazioni del personale:** sono in vigore norme interne per regolamentare rigorosamente le operazioni dei collaboratori su strumenti finanziari. Viene esercitato un monitoraggio per assicurare il rispetto di tali norme.
- **Regali e vantaggi personali:** norme interne disciplinano la ricezione e l'elargizione di regali e altri vantaggi personali.
- **Formazione interna:** i collaboratori della Banca ricevono una formazione volta a sensibilizzarli e a porli in grado di riconoscere un eventuale conflitto di interessi e di agire in modo appropriato.

Infine, il dipartimento Compliance documenta tutti i conflitti di interessi, potenziali o effettivi.

5. Comunicazione dei conflitti di interessi

Qualora le misure organizzative di cui sopra non siano sufficienti a prevenire ragionevolmente i conflitti di interessi suscettibili di ledere gli interessi dei clienti, la Banca affronterà il conflitto di interessi in questione scegliendo di non fornire il servizio in questione o di informare adeguatamente i clienti o i terzi interessati dell'esistenza e della natura del conflitto di interessi nonché dei rischi associati.

6. Casi particolari

6.1. Conflitti di interessi tra la Banca e i suoi clienti

6.1.1. Selezione di Strumenti Finanziari Propri

Nell'ambito dei suoi servizi di gestione patrimoniale e di consulenza in materia di investimenti, la Banca si avvale sia di strumenti finanziari propri che di strumenti di terzi. Essa applica pertanto, come molti altri istituti finanziari, un approccio misto in termini di selezione degli strumenti finanziari indiretti.

Per «**Strumento Finanziario Proprio**» si intendono non solo gli strumenti finanziari emessi dalla Banca o da un'entità del Gruppo Edmond de Rothschild, ma anche gli strumenti finanziari emessi o offerti da terzi con i quali la Banca ha legami economici (ad esempio strumenti finanziari di cui la Banca è garante o strumenti finanziari per i quali agisce in qualità di gestore o consulente).

L'integrazione di Strumenti Finanziari Propri con strumenti di terzi presenta vantaggi (maggiore trasparenza sugli investimenti in essi contenuti e un più agevole allineamento alle scelte strategiche della Banca), ma anche potenziali svantaggi.

In particolare, possono sorgere conflitti di interessi in caso di utilizzo di Strumenti Finanziari Propri, poiché:

- (i) in conformità delle proprie Condizioni generali, in alcuni casi la Banca può percepire prestazioni di terzi sotto forma di retrocessioni o indennità di distribuzione in relazione all'acquisizione, alla detenzione o alla vendita di Strumenti Finanziari Propri;
- (ii) la Banca o un'altra entità del Gruppo Edmond de Rothschild può rivestire un ruolo specifico in aggiunta alla distribuzione di tali strumenti finanziari, ad esempio un ruolo di gestore, consulente o depositario; e
- (iii) la Banca o un'altra entità del Gruppo Edmond de Rothschild può essere remunerata a livello dello strumento finanziario, percependo una doppia remunerazione, una per i servizi finanziari forniti ai clienti e l'altra per servizi finanziari analoghi forniti a livello dello strumento finanziario in questione.

La Banca potrebbe pertanto essere incentivata a privilegiare uno Strumento Finanziario Proprio a scapito di un investimento, o di una raccomandazione di investimento, in uno strumento finanziario di terzi o direttamente nell'attivo sottostante.

Per gestire in maniera professionale e responsabile i rischi di conflitti di interessi associati all'utilizzo di Strumenti Finanziari Propri, la Banca applica i principi che seguono, fatte salve istruzioni particolari comunicate da un cliente alla Banca:

1. La Banca non riceve di norma prestazioni di terzi (sotto forma di retrocessioni o indennità di distribuzione) nel caso di investimenti in fondi di investimento del Gruppo Edmond de Rothschild nell'ambito di mandati di gestione.
2. Per quanto possibile, la Banca sottoscrive, per i clienti che le hanno conferito un mandato di gestione o di consulenza, classi di quote di Strumenti Finanziari Propri che beneficiano di una tariffa vantaggiosa rispetto alle sottoscrizioni che i clienti potrebbero effettuare direttamente negli stessi strumenti finanziari al di fuori dell'ambito di un mandato di gestione o di consulenza, e l'applicazione di tale tariffa vantaggiosa non è vincolata alla condizione di un investimento significativo in tali strumenti. Su richiesta dei clienti, la Banca può fornire indicazioni sulle remunerazioni percepite dalla Banca in relazione agli Strumenti Finanziari Propri da essa selezionati, precisando che tali informazioni siano già disponibili nei documenti pubblici concernenti tali strumenti finanziari (ad esempio, se del caso, il prospetto o il foglio informativo di base).
3. La Banca applica un processo di selezione rigoroso per gli Strumenti Finanziari Propri, simile a quello adottato per la selezione degli strumenti di terzi e basato su criteri quantitativi e qualitativi. La scelta degli strumenti finanziari (i) in cui i beni del cliente sono investiti (mandato di gestione) o (ii) che possono essere oggetto di una raccomandazione (mandato di consulenza) è effettuata a livello centrale da team specializzati in questo ambito e indipendenti dai team in contatto con la clientela. A fronte di costi e prestazioni simili, la Banca può privilegiare uno Strumento Finanziario Proprio.

6.1.2. Selezione di strumenti finanziari di terzi

La Banca potrebbe essere esposta a rischi di conflitto di interessi nella selezione di strumenti finanziari di terzi che la Banca può acquisire per conto dei suoi clienti o che può raccomandare loro.

In effetti, in conformità delle sue Condizioni generali, la Banca può percepire prestazioni di terzi sotto forma di retrocessioni o indennità di distribuzione in relazione all'acquisizione, alla detenzione o alla vendita di strumenti finanziari di terzi, il che potrebbe quindi incoraggiare la Banca a privilegiare determinati strumenti finanziari di terzi.



Al fine di limitare i rischi di conflitto di interessi che tali prestazioni di terzi comportano, la Banca veglia affinché la selezione degli strumenti finanziari di terzi non sia limitata agli emittenti e alle imprese con cui intrattiene relazioni economiche e si basi su un'analisi di una pluralità di strumenti finanziari disponibili sul mercato, prendendo in considerazione criteri qualitativi e quantitativi, quali in particolare la loro adeguatezza al profilo dei clienti, la trasparenza della loro politica di investimento, la qualità dell'emittente, la loro performance e il loro costo per i clienti. La scelta degli strumenti finanziari di terzi (i) in cui i beni del cliente sono investiti (mandato di gestione) o (ii) che possono essere oggetto di una raccomandazione (mandato di consulenza) è effettuata a livello centrale da team specializzati in questo ambito e indipendenti dai team in contatto con la clientela.

6.1.3. Operazioni per conto proprio (nostro)

L'esecuzione da parte della Banca di transazioni per conto proprio (nostro), eseguite precedentemente alle transazioni dei clienti sulla base della conoscenza di tali ordini («*front running*»), potrebbe creare un conflitto di interessi rispetto all'obbligo di fedeltà della Banca nei confronti della clientela. Lo stesso vale per il «*parallel running*», ovvero l'esecuzione di transazioni per conto proprio in parallelo con le transazioni dei clienti, e per l'«*after running*», che consiste nell'intercalare transazioni per conto proprio tra diversi ordini di clienti eseguiti in tranches.

Tali pratiche possono determinare fluttuazioni artificiali dei prezzi, ridurre la liquidità o avere un impatto sulla qualità dell'esecuzione degli ordini per il cliente, incidendo negativamente sul rendimento potenziale degli investimenti.

Al fine di evitare che le operazioni per conto proprio della Banca ledano gli interessi dei suoi clienti, la Banca ha posto in essere una rigorosa separazione tra le operazioni per conto dei clienti e le operazioni per conto proprio.

6.1.4. Transazione priva di interesse economico per i clienti

Le transazioni sui depositi dei clienti potrebbero non essere effettuate nel loro interesse, bensì al fine di generare maggiori ricavi per la Banca («*churning*»).

In caso di *churning*, il costo aggiuntivo delle commissioni accumulate può ridurre in misura considerevole il rendimento netto degli investimenti del cliente, incidendo negativamente sul valore del suo portafoglio. Inoltre, le transazioni frequenti aumentano l'esposizione del cliente ai rischi di mercato, soprattutto se le decisioni di negoziazione non si basano su movimenti strategici ma su motivazioni di commissione. Ciò può anche comportare una maggiore volatilità del portafoglio, che potrebbe non essere allineata agli obiettivi di investimento o al profilo di rischio del cliente. Inoltre, il *churning* può comportare conseguenze fiscali negative dovute a frequenti vendite di attivi, che possono aumentare l'onere fiscale a carico del cliente.

Al fine di evitare ogni transazione priva di interesse economico per i propri clienti, la Banca ha posto in essere controlli sul tasso di rotazione dei portafogli.

6.2. Conflitti di interessi tra i collaboratori della Banca e i clienti

6.2.1. Operazioni dei collaboratori

L'esecuzione da parte dei collaboratori della Banca di operazioni di «*front running*», di «*parallel running*» e di «*after running*», così come definite al capitolo 6.1.3, potrebbero altresì generare un conflitto di interessi rispetto all'obbligo di fedeltà dei collaboratori nei confronti della clientela.

Tali pratiche possono determinare fluttuazioni artificiali dei prezzi, ridurre la liquidità o avere un impatto sulla qualità dell'esecuzione degli ordini per il cliente, incidendo negativamente sul rendimento potenziale degli investimenti.

Al fine di evitare che le operazioni dei collaboratori ledano gli interessi dei loro clienti, i collaboratori della Banca a conoscenza dell'ordine di un cliente vertente su un'azione, un'obbligazione o un derivato quotato non hanno il diritto di effettuare un'operazione per conto proprio sullo stesso titolo nelle 4 ore precedenti o successive all'inserimento nel sistema dell'ordine del cliente o dei clienti in questione.

6.2.2. Remunerazione dei collaboratori

La concessione di una remunerazione variabile preponderante, sotto forma di premi e bonus legati alla performance commerciale, potrebbe incoraggiare i collaboratori della Banca a privilegiare i propri interessi o quelli della Banca, talvolta a scapito degli interessi dei clienti e, di conseguenza, compromettere la qualità dei servizi finanziari forniti.

Ciò potrebbe anche sfociare in raccomandazioni di investimento basate sui prodotti che offrono le commissioni migliori, piuttosto che su quelli allineati agli obiettivi di investimento o al profilo di rischio del cliente o dei clienti interessati. Inoltre, ciò potrebbe incoraggiare comportamenti con assunzione di rischi elevati, nel cui ambito i collaboratori adottano strategie di investimento aggressive volte a massimizzare i profitti a breve termine per conseguire gli obiettivi di performance.

La Banca ha instaurato una politica di remunerazione volta a eliminare tali rischi e ad assicurare il rispetto dell'obbligo di fedeltà nei confronti dei propri clienti. In essa non è previsto alcun meccanismo automatico di premi, bonus o commissioni connessi alla performance dei collaboratori, ai ricavi che generano per la Banca o alla selezione di determinati prodotti.

6.2.3. Ricezione di un vantaggio da parte di un collaboratore

La ricezione da parte di un collaboratore di un vantaggio monetario o non monetario (regali, inviti) potrebbe creare un conflitto di interessi rispetto al suo obbligo di fedeltà nei confronti della clientela.

Tali vantaggi possono influenzare la neutralità e la qualità dei servizi finanziari forniti poiché il collaboratore potrebbe sentirsi in debito nei confronti di chi ha elargito il regalo e quindi privilegiare i suoi prodotti o servizi, a scapito degli interessi dei clienti. Ciò potrebbe, ad esempio, condurre a raccomandazioni di investimento non pienamente in linea con le esigenze o gli obiettivi finanziari del cliente.



La Banca ha instaurato una politica interna in materia di accettazione di regali o vantaggi che prevede il divieto di sollecitare o accettare regali o altri vantaggi, ad eccezione di regali di circostanza, occasionali, simbolici e di scarso valore commerciale. La Banca forma regolarmente i propri collaboratori in materia.

6.2.4. Mandati esterni e attività accessorie dei collaboratori

I mandati esterni e le attività accessorie dei collaboratori della Banca potrebbero distogliere l'attenzione e il tempo del collaboratore dalle sue principali responsabilità nei confronti della Banca, compromettendo la capacità di rispondere efficacemente alle esigenze dei clienti. Il collaboratore potrebbe essere tentato di raccomandare servizi o prodotti connessi alle sue attività esterne, piuttosto che quelli che rispondono al meglio all'interesse del cliente.

La Banca ha instaurato una politica interna in materia di divulgazione e autorizzazione delle attività accessorie e assicura una sorveglianza continua per garantire che i collaboratori rispettino gli standard etici stabiliti.

6.3. Conflitti di interessi tra un cliente (o un gruppo di clienti) e un altro cliente (o un altro gruppo di clienti)

6.3.1. Allocazione nell'ambito delle emissioni

In occasione di nuove emissioni, una delle principali preoccupazioni è che la Banca, in violazione delle regole interne di allocazione, privilegi determinati clienti rispetto ad altri, allocando titoli in modo sproporzionato in ragione dei rapporti esistenti o di incentivi finanziari. Ad esempio, i clienti istituzionali più influenti potrebbero ricevere un'allocazione più favorevole rispetto ai singoli investitori, il che potrebbe compromettere l'equità del processo di allocazione. Inoltre, il processo di determinazione dei prezzi potrebbe essere influenzato dagli interessi propri della Banca, come quando l'emissione è sottoscritta dalle sue unità di *trading*, pregiudicando in tal modo la trasparenza e l'obiettività della valutazione dei titoli. L'assenza di una comunicazione chiara sui criteri di allocazione può altresì esacerbare tali conflitti, con conseguente incertezza dei clienti circa l'equità e l'integrità del processo. Al fine di mitigare tali rischi, è imperativo che la Banca istituisca processi rigorosi per gestire i conflitti di interessi e assicurare la piena trasparenza sui metodi di allocazione e valutazione dei titoli, assicurando così un trattamento equo di tutti i clienti.

La Banca ha instaurato una politica interna e ha definito requisiti di obiettività e tracciabilità al fine di evitare un'allocazione arbitraria in occasione delle emissioni di strumenti finanziari pubblici. Essa assicura così che le allocazioni ai suoi clienti siano effettuate in modo corretto e imparziale e che nessun cliente sia svantaggiato rispetto ad altri senza motivi oggettivi.

6.3.2. Allocazione nell'esecuzione di ordini aggregati

In caso di esecuzione solo parziale di un ordine aggregato, può sussistere il rischio di un trattamento iniquo tra i clienti, in quanto il modo in cui i titoli sono distribuiti può privilegiare determinati clienti rispetto ad altri, in particolare se preferenze o priorità arbitrarie influenzano la decisione di allocazione. Ciò potrebbe nuocere a coloro i cui ordini vengono eseguiti parzialmente o non vengono affatto eseguiti, impedendo loro di beneficiare delle opportunità di mercato desiderate. Tale distorsione potrebbe portare a disparità nell'esecuzione delle strategie di investimento, compromettendo in tal modo il rendimento e gli obiettivi finanziari.

Per attenuare tali rischi, la Banca ha instaurato una politica interna di allocazione dei titoli volta a garantire un'equa allocazione quando un ordine aggregato viene eseguito solo parzialmente e assicurare un trattamento non discriminatorio degli ordini aggregati.

6.3.3. Applicazione interna

Nel caso di operazioni fuori borsa tra clienti della Banca, il cui prezzo è determinato senza tenere conto dei corsi di mercato, la Banca potrebbe essere incentivata a privilegiare un cliente rispetto a un altro, il che può portare a una valutazione iniqua o errata del prezzo dell'attivo scambiato.

La Banca ha instaurato una politica interna volta a evitare l'esecuzione di un'operazione tra clienti a un prezzo che avvantaggerebbe un cliente a scapito di uno o più altri clienti. Pertanto, il corso applicato internamente deve essere determinato in conformità del prezzo di mercato e deve, in linea di principio, essere sconosciuto al momento della trasmissione dell'ordine, al fine di garantire che i clienti siano trattati equamente e di prevenire qualsiasi tentativo di *market timing*. Di conseguenza, l'ordine del cliente deve in linea di principio essere «al meglio» e non potranno essere eseguiti ordini limitati ove il limite differisca dal prezzo di mercato.

7. Aggiornamento della presente politica

La Banca valuta regolarmente la presente politica nonché le misure adottate al fine di prevenire e gestire i conflitti di interessi.

La presente politica può essere modificata in qualsiasi momento. La Banca informa i propri clienti al riguardo, mettendo a disposizione sul proprio sito Internet la nuova versione della presente Politica.

Il presente documento è finalizzato a fornire le informazioni essenziali che la Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi) richiede ai fornitori di servizi finanziari di comunicare ai loro clienti prima di fornire i servizi finanziari.

Le informazioni contenute nel presente documento non sono esaustive e sono soggette a modifiche. Ulteriori informazioni possono essere richieste al proprio consulente di riferimento. Il presente documento non ha carattere contrattuale e non deve essere considerato come una pubblicità, un'offerta di servizi finanziari o una raccomandazione di acquisto o vendita di strumenti finanziari.

Il presente documento è disponibile sul sito Internet www.edmond-de-rothschild.com nella sua versione aggiornata in funzione dell'evoluzione del suo contenuto.

* * * * *